


Piano di settore per la telefoni mobile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comune di



BREDA DI PIAVE



INDICE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE RELAZIONE ILLUSTRATIVA	2
1. PREMESSA.....	4
2. CAMPI ELETTROMAGNETICI e sistemi di trasmissione	5
2.1 – <i>Inquinamento elettromagnetico</i>	5
2.2 – <i>Impianti di telefonia</i>	5
3. Quadro normativo.....	7
3.1 – <i>Normativa statale</i>	7
4. Descrizione del comune	9
5. IL PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE.....	11
6. STATO DI FATTO DEL TERRITORIO	12
6.1 <i>Vincoli di tipo ambientale</i>	12
6.1.1 Aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004	13
6.1.2 I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale	13
6.1.6 Aree tutelate dal Piano Regolatore Comunale	14
6.2 – <i>Vincoli di tipo storico-architettonico-culturale</i>	15
6.2.1 Centri storici	15
6.2.2 Ambiti e edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004.....	15
6.2.3 Aree di interesse archeologico, castelli e archeologia industriale	16
6.3 <i>Aree con destinazioni di interesse pubblico – localizzazioni incompatibili</i>	16
6.4 <i>Aree residenziali, servizi e produttive</i>	16
6.5 <i>Infrastrutture e impianti tecnologici</i>	16
6.6 <i>Aree di proprietà pubblica</i>	18
7. Livello intensita' campo elettromagnetico.....	19
7.1 <i>Descrizione dell'area di Analisi e siti presenti nel Catasto Regionale</i>	19
7.2 <i>Calcolo del livello di campo elettromagnetico</i>	20
7.3 <i>Aree di dettaglio</i>	21
7.4 <i>Punti di misura</i>	21
7.5 <i>Conclusioni</i>	21

8. Zonizzazione di progetto	22
8.1 Localizzazioni incompatibili	22
8.2 Siti idonei	23
8.3 Territorio neutro	23

1. PREMESSA

La crescita estemporanea delle stazioni radio-base per la telefonia mobile negli ultimi anni, e l'esigenza contrastante di una programmazione preventiva di tali installazioni fondata sulle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche, desta sospetti, condizionamenti e timori: ogni installazione di una struttura per la telefonia genera la nascita di un comitato di cittadini che esigono, giustamente, rassicurazioni e garanzie e che spesso generano contenziosi legali nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei gestori della telefonia. E' evidente che l'allineamento di interessi contrapposti debba trovare, ove possibile, un giusto riconoscimento: occorre, infatti, tutelare da un lato la necessità dei gestori ad esercitare in condizioni adeguate lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, nonché il diritto degli utenti a beneficiare del servizio offerto, e d'altro canto garantire che ciò si verifichi senza pregiudizio per la salute dei soggetti esposti, né per il valore di mercato dei fabbricati, la tutela ambientale e paesaggistica delle aree interessate al sito dove avviene l'installazione.

Il Comune di Breda di Piave insieme ad altri Comuni del Consorzio Priula hanno compreso che tale materia deve essere affrontata non più con un singolo provvedimento (per esempio un semplice permesso di costruire) che si presta frequentemente ad un contenzioso giudiziario, ma altresì con azioni di carattere generale che tengano conto degli interessi contrapposti in gioco.

2. CAMPI ELETTROMAGNETICI E SISTEMI DI TRASMISSIONE

2.1 – Inquinamento elettromagnetico

Con l'avvento di nuove tecnologie e con il sempre maggiore uso dei sistemi di comunicazione i livelli di campo elettromagnetico risultano in continua crescita soprattutto all'interno di aree urbanizzate dove risulta maggiore la richiesta di utilizzo di tali sistemi di comunicazione. Un valore di campo elettromagnetico è sempre esistito sulla faccia della terra e ci si riferisce al livello del fondo elettromagnetico naturale, le cui sorgenti principali sono la terra stessa, l'atmosfera e il sole. Al naturale livello di fondo si sono però aggiunti, al passo con il progresso tecnologico, i campi prodotti dalle sorgenti legate all'attività dell'uomo, che hanno provocato un innalzamento del fondo naturale di centinaia o anche di migliaia di volte. Si parla quindi di "inquinamento elettromagnetico" quando si è in presenza di valori di campo elettromagnetico significativamente superiori a quelli del fondo naturale; in questi casi le valutazioni del rischio di esposizione a tali campi hanno generato studi atti ad identificare eventuali effetti biologici generati dalle onde elettromagnetiche sul corpo umano.

La preoccupazione dell'opinione pubblica nei riguardi di questo fenomeno negli ultimi anni è aumentata in maniera confrontabile con l'aumento dell'utilizzo di tali sistemi, e spesso l'elemento di criticità viene identificato negli impianti di telefonia mobile per il solo motivo che sono stati quelli che hanno avuto maggiore diffusione. Se all'inizio degli anni '90 il telefonino era ad appannaggio di una piccola parte della popolazione ora la sua diffusione è praticamente totale (in Italia il numero di telefoni è superiore al numero di residenti). Per questi motivi si è sentita, e si sente, da più parti la necessità di regole chiare e precise che da una parte salvaguardino la salute e l'ambiente e dall'altra garantiscano la possibilità di offrire un servizio che, considerando il numero di telefoni attivi, è sempre più richiesto e dal quale ci si attende un buon livello di qualità.

2.2 – Impianti di telefonia

Un impianto di telecomunicazione via onde radio può essere semplicisticamente rappresentato da un sistema di antenne la cui funzione principale è quella di consentire la trasmissione di un segnale, contenente l'informazione, nello spazio aperto sotto forma di onda elettromagnetica. Le antenne possono essere sia trasmettenti che riceventi. Esse rappresentano, come precedentemente accennato, le sorgenti di emissioni elettromagnetiche presenti nell'ambiente. Non dobbiamo dimenticare che i sistemi di trasmissione via radio non sono solo quelli relativi alla telefonia; ci sono gli impianti di diffusione radio e TV, i sistemi di comunicazioni dei servizi di emergenza e di pubblica utilità. Altra categoria di cui spesso si parla sono poi i campi elettrici e magnetici generati alle basse frequenze (50Hz) tipicamente dalle linee elettriche per il trasporto di energia. Benché i nomi siano gli stessi non esiste alcun legame tra le due tipologie di sorgente; la differenza tra le due fonti di inquinamento è legata quindi non solo alla frequenza che viene in gergo distinta tra bassa e alta ma soprattutto perché i meccanismi di interazione con il corpo umano e quindi i possibili effetti biologici che ne possono scaturire sono completamente differenti:

- bassa (50 Hz) nel caso di elettrodotti;
- alta nel caso di impianti di diffusione radio e TV e telefonia mobile

Restando nel settore dell'alta frequenza le tipologie di trasmissione esistenti sono suddivisibili anche in base alle modalità con cui questa si effettua e quindi si parla di:

- trasmissione di tipo broadcasting quando c'è un punto emittente e molti punti riceventi, come accade per i ripetitori radiotelevisivi e le stazioni radio base delle telefonia mobile;
- trasmissione di tipo direttivo quando avviene da punto a punto, come accade per i ponti radio.

Il servizio di telefonia cellulare, quindi, viene realizzato tramite un sistema complesso di tipo broadcasting che è la rete radiomobile; il territorio viene suddiviso in parti denominate celle (da cui deriva il termine cellulare), ciascuna delle quali è servita da una Stazione Radio Base (SRB) alla quale si collegano in trasmissione ed in ricezione tutti i telefoni cellulari presenti nella cella. Questo frazionamento del territorio consente di ridurre la potenza emessa dalle Stazioni Radio Base fino a valori di poche decine di watt. Ciascuna Stazione Radio Base è costituita da antenne che trasmettono il segnale al telefono cellulare ed antenne che ricevono il segnale trasmesso da quest'ultimo. Le antenne possono essere installate su tralicci, su pali oppure su edifici, in modo che il segnale possa essere irradiato senza troppe attenuazioni sul territorio interessato. Le frequenze utilizzate sono comprese tra 900 MHz e 2100 MHz e le potenze in antenna possono variare da pochi Watt fino a circa 50 Watt. A differenza degli impianti radiotelevisivi, sono usati bassi livelli di potenza; inoltre, anche grazie alle particolari tipologie di antenne impiegate, i livelli di campo elettromagnetico prodotto rimangono nella maggioranza dei casi abbastanza bassi.

3. QUADRO NORMATIVO

3.1 – Normativa statale

Di fronte al proliferare disordinato e incontrollato delle antenne e alla crescente preoccupazione dei cittadini rispetto all'inquinamento elettromagnetico il Parlamento ed il Governo sono dovuti intervenire per cercare di riordinare e regolamentare la materia trattando anche il tema dei limiti di esposizione delle persone ai campi elettrici e magnetici. La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio).

Nel 2001 è stata approvata una legge quadro (legge n. 36 del 22/2/2001) che, adottando il principio di precauzione, intende tutelare la salute pubblica non solo dagli effetti certi dei campi elettromagnetici ma anche dagli effetti possibili o probabili. L'oggetto della legge sono gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 50 Hz e 300 GHz. La legge ripartisce inoltre le competenze tra Stato e Regioni:

- lo Stato deve determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
- le Regioni hanno il compito di adeguare la propria legislazione a quanto definito dallo Stato, sia relativamente ai limiti e ai valori che ai criteri ed alle modalità già definite a livello nazionale.

In particolare alle Regioni spetta:

- l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti;
- la definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti;
- l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; ecc.
- la definizione delle competenze che spettano alle province e ai comuni.

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine sono stati definiti da due Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, uno relativo alle basse frequenze e uno relativo alle alte frequenze, emessi l'08.07.2003. I campi elettromagnetici ad alta frequenza sono quelli compresi tra 100 kHz e 300 GHz; il decreto approvato nel 2003 ricalca in linea di massima il D.M. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Nel caso di esposizioni a campi con frequenza da 100 kHz a 300 GHz, intesi come valori efficaci, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono essere superati i limiti di cui alla tabella 1.

Tab. 1

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione*			
0,1<f<= 3 MHz	60	0.2	-
3<f<= 3000 MHz	20	0.05	1
3<f<=300 GHz	40	0.01	4

* è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione.

A titolo cautelativo, per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni a campi generati dalle suddette frequenze in edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi (ad esempio balconi, terrazzi, cortili...), si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.

Tab. 2

	Intensità di campo elettrico E(V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione*			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

* E' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di emissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di emissione dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3. Per aree intensamente frequentate, ai sensi del DPCM 08.07.03, si intendono anche superfici edificate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tab. 3

	Intensità di campo elettrico E(V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione*			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

*Sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione.

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non devono essere considerati come soglie di sicurezza, ma come riferimenti operativi per il conseguimento di obiettivi di tutela da possibili effetti di lungo periodo, in applicazione del "principio cautelativo".

Il D.lgs. 4 settembre 2002, n. 198, individuando i principi fondamentali in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche di telecomunicazione, riconosce agli Enti Locali la competenza in merito al rilascio del permesso di costruire previo accertamento da parte delle Agenzie Regionali per l'Ambiente della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione.

Il D.lgs n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" ribadisce l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e ad esse si applica, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, la normativa vigente in materia.

Gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministero delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

4. DESCRIZIONE DEL COMUNE

Il territorio comunale di Breda di Piave ha un'estensione di 25,60Km² ed una popolazione di circa di 6.348 abitanti.

Brada di Piave confina a nord : Maserada sul Piave; a ovest: Carbonera; a sud: San Biagio di Callalta.

L'altitudine minima è di m. 9,0 s.l.m., quella massima di m. 28,0 s.l.m., l'escursione altimetrica è di m. 19,00 s.l.m.

Il territorio risulta prevalentemente collinare.

Il Comune si trova a 11,7 km dal capoluogo di Provincia Treviso.

Le principali infrastrutture per la mobilità sono:

- SP 115 ;
- SP 116 ;
- SP 57 ;
- SP 59 .

ISTAT: superficie territoriale, abitanti, densità, nuclei familiari, numero componenti famiglie (dati 2001).

	Superficie (Kmq)	Abitanti	Densità (ab/Kmq)	Nuclei familiari	N. medio componenti per famiglia
Breda di Piave	25,60	6348	248,0	2243	2,83
Carbonera	19,78	9804	495,7	3697	2,65
Casale Sul Sile	26,85	9461	352,4	3454	2,74
Maserada sul Piave	28,93	7575	261,8	2792	2,71
Paese	38,00	18407	484,4	6416	2,87
Ponzano Veneto	22,14	9783	441,9	3592	2,72
Povegliano	12,95	4109	317,3	1445	2,84
Quinto di Treviso	18,97	9288	489,6	3354	2,77
Roncade	91,97	11911	192,2	4139	2,88
Zenson di Piave	9,55	1694	177,4	601	2,82
Preganziol	22,89	14706	642,5	5475	2,69
Giavera del Montello	19,91	4318	216,9	1540	2,80
Spresiano	25,63	9251	360,9	3519	2,63
Casier	13,46	8935	663,8	3438	2,60
Zero Branco	26,11	8581	328,6	2950	2,91
Susegana	44,00	10754	244,4	4085	2,63
Nervesa della Battaglia	35,58	6653	187,0	2386	2,79
Arcade	8,41	3440	409,0	1195	2,88
Villorba	30,59	16921	553,2	6345	2,67
Morgano	11,75	3754	319,5	1275	2,94
Silea	18,74	9114	486,3	3350	2,72
Monastier di Treviso	25,42	3554	139,8	1241	2,86
San Biagio di Callalta	48,25	11439	237,1	4013	2,85
Totale	625,47	199800	319,4	72545	2,75

5. IL PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE

Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile:

- persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
- è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
- definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;
- assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.

La procedura prevista per l'adozione e l'approvazione del Piano di settore è la seguente:

- il Piano è adottato dal Consiglio comunale;
- la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti; copia del Piano viene contestualmente inviata ai Comuni contermini;
- entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;
- il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;
- decorsi i termini di deposito e pubblicazione il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante Ministero per i beni e le attività culturali;
- la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano è inviata alla struttura regionale competente.

Il piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

6. 6. STATO DI FATTO DEL TERRITORIO

La crescita incontrollata delle antenne non ha provocato solo preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti legati all'inquinamento elettromagnetico, ma anche relativamente al deprecabile depauperamento del paesaggio.

In questo senso va sottolineata l'importanza degli aspetti urbanistici e paesaggistici da considerare nella programmazione, pianificazione e progettazione degli impianti radio base, riservando una particolare attenzione alle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico e storico-culturale previsti o meno dal decreto legislativo n. 42/2004 (codice urbani) al fine di renderli compatibili con l'intorno.

L'elaborazione del piano deve assicurare, oltre alla trasparenza delle scelte relative alla localizzazione degli impianti, una sequenza ordinata di fasi di approfondimento aventi l'obiettivo finale di riconoscere le aree idonee ad ospitare gli impianti.

La prima fase è stata quindi dedicata alla ricognizione dello stato di fatto con l'individuazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti e l'evidenziazione dei valori di campo elettromagnetico relativi alle varie aree del territorio comunale (vedi capitolo 6).

Contestualmente sono stati evidenziati:

- le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere, all'interno dei quali dovrà essere posta una particolare cura nella progettazione degli impianti.
- le aree ed i fabbricati sottoposti a vincoli di tipo storico, architettonico e culturale (D.Leg.vo 42/2004, ex legge 1089/39) e ex L.R. 25/1985
- le aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari (attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza agli anziani, ai malati ed ai disabili);
- le aree con destinazioni residenziali, a servizi e produttive;
- le aree preferenziali, intese quali parti di territorio in cui si riscontra attitudine alla localizzazione di impianti;
- i siti di proprietà comunale o pubblica potenzialmente idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile.

Per esclusione, la rimanente parte del territorio comunale è stata considerata neutra in quanto in essa non sono presenti particolari vincoli o limitazioni ma neppure dimostra una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

Di seguito vengono approfonditi i gruppi di aree sopradescritte articolando per ciascuna di esse le diverse componenti che sono state oggetto di analisi, verifica ed eventuale rappresentazione.

6.1 Vincoli di tipo ambientale

I vincoli di tipo ambientale e paesaggistico mirano alla salvaguardia, alla conservazione, al ripristino e al mantenimento sia del paesaggio urbano che rurale e naturale. I vincoli sono cioè finalizzati alla tutela e all'utilizzo duraturo del paesaggio naturale e rurale. Gli elementi di particolare valore ambientale e naturale presi in considerazione dal presente piano sono:

- le aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- i siti di importanza comunitaria (SIC) le zone di protezione speciale (ZPS) della rete natura 2000;
- della rete natura 2000 ai sensi della Direttiva CEE 79/409;
- i Parchi e le Riserve naturali;
- le aree tutelate dal Piano Regolatore Generale Comunale.

6.1.1 Aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004

I vincoli definiti e regolamentati dal Decreto Legislativo n. 42/2004 a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio, ereditati dalla normativa previgente al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono imposti in base alle categorie dei beni interessati. Tra questi, all'interno delle cartografie, sono stati indagati quelli riguardanti:

- il vincolo paesaggistico D. L.vo 42/2004;
- il vincolo sulle aree boscate D. L.vo 42/2004.
- Vincolo Fascie di Rispetto Fluviali

Normativa Nazionale

- Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

6.1.2 I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat". L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome.

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC), previsti dalla direttiva "Habitat"; tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione, come sintetizzato nel seguente schema.

Normativa Europea

- Direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche

Normativa Nazionale

- ❑ DPR n. 357/97: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE" che "disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E."
- ❑ D.M. del 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE".
- ❑ D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE"
- ❑ D.M. n. 224/2002 del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" La Gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/Cee, 2000" Allegato II "Considerazioni sui piani di gestione"
- ❑ DPR n° 120/2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

6.1.6 Aree tutelate dal Piano Regolatore Comunale

Dopo aver elencato e articolato i diversi vincoli e tutele previsti da leggi nazionali, regionali o strumenti urbanistici di livello sovracomunale rimane da esplorare il contenuto del Piano Regolatore Comunale che possiede una sua autonoma capacità normativa e vincolistica anche rispetto al tema dell'ambiente e del paesaggio. In questa parte riguardante la descrizione delle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale di livello comunale sono state quindi incluse quelle aree che non sono già comprese nelle categorie di vincoli ambientali o storico culturali citate negli altri capitoli, che però il Comune tramite gli strumenti di pianificazione locale ha deciso per varie motivazioni di tutelare.

6.2 – Vincoli di tipo storico-architettonico-culturale

I vincoli di questo tipo, meglio noti come vincoli storico-artistici o monumentali, riguardano immobili e aree di notevole interesse pubblico derivante dal loro valore artistico, storico, archeologico o etnografico. Oltre a questi beni individuati ai sensi della vecchia Legge 1089 del 1939 sono stati indicati nelle cartografie anche i vincoli definiti dai singoli Piani comunali. Complessivamente, gli elementi presi in considerazione dal presente piano sono:

- i Centri storici;
- gli ambiti e gli edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- le aree di interesse archeologico, i castelli e l'archeologia industriale.

6.2.1 Centri storici

I centri storici rappresentano quelle parti dell'abitato che mantiene dei caratteri formali e/o tipologici tali da fargli assumere valore storico, artistico o culturale. Ogni Piano Regolatore Comunale ha riconosciuto all'interno del proprio territorio comunale gli agglomerati urbani di particolare pregio che meritano di essere individuati, perimetrati e regolamentati dalle Norme tecniche di Attuazione.

6.2.2 Ambiti e edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004

Il vincolo "ex 1089" è quello applicato dal Ministero che prevede per gli immobili interessati il divieto di realizzare interventi che ne possano pregiudicare l'aspetto. Gli effetti di carattere urbanistico di questo vincolo non riguardano solo gli immobili vincolati ma anche le aree e gli edifici adiacenti che possono essere assoggettati a particolari limiti a tutela dell'immobile vincolato.

Normativa Nazionale

- D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004

6.2.3 Aree di interesse archeologico, castelli e archeologia industriale.

Oltre ai beni vincolati dalle leggi nazionali e/o regionali gli strumenti urbanistici comunali individuano e classificano quegli immobili che sono meritevoli di tutela dal punto di vista storico artistico. Le modalità di regolamentazione e classificazione non sono sempre omogenee da comune a comune e pertanto nella lettura dei diversi Piani Regolatori Comunali si è dovuto ricostruire un minimo di omogeneità nell'individuare ed evidenziare i diversi beni.

6.3 Aree con destinazioni di interesse pubblico – localizzazioni incompatibili.

In applicazione del principio di cautela, si stabiliscono quali sono le destinazioni incompatibili con la localizzazione di impianti fissi e mobili per la telefonia. In particolare vengono individuati come incompatibili gli edifici e le relative pertinenze destinate a:

- asili nido;
- scuole di ogni ordine e grado;
- attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
- attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- ospedali e altre strutture adibite alla degenza.

Nelle analisi condotte per la redazione del Piano di localizzazione delle antenne le suddette tipologie sono state ordinate e raggruppate in due macro categorie:

- le strutture per l'assistenza all'infanzia e l'istruzione;
- le strutture sanitarie e assistenziali.

6.4 Aree residenziali, servizi e produttive

Utilizzando quale base informativa il Piano Regolatore Generale Comunale si è proceduto al riconoscimento e alla classificazione delle diverse destinazioni d'uso esistenti e previste nel territorio. Sono state riconosciute come significative due classi:

- le zone residenziali comprendenti sia quelle di completamento che le zone di espansione congiuntamente alle diverse destinazioni a servizi pubblici o di interesse pubblico;
- le zone produttive comprendenti sia le zone commerciali e artigianali che le industriali ed agroindustriali.

Dal primo gruppo sono rimaste escluse le zone residenziali già classificate quali centri storici che quindi rientravano in una delle precedenti tipologie.

6.5 Infrastrutture e impianti tecnologici

la presenza sul territorio di impianti tecnologici riveste ai fini della redazione del Piano di localizzazione delle antenne una particolare rilevanza sia sotto l'aspetto della domanda che quello dell'offerta. Infatti, la presenza di infrastrutture per la mobilità, strade e ferrovie, rappresenta congiuntamente alle zone residenziali, uno dei principali input per

l'elaborazione della domanda di servizi di telefonia mobile. D'altro lato, la presenza degli impianti di telefonia esistenti, richiesti o di particolari impianti tecnologici costituisce la principale fonte di informazione per valutare la copertura esistente e potenziale dei diversi servizi di telefonia.

La classificazione ha riguardato la presenza di stazioni radio base o di richieste di nuovi impianti formulate dai diversi gestori:

- H3G ;
- Telecom ;
- Vodafone ;
- Wind.

Nel Comune di Breda di Piave sono presenti 8 impianti S.R.B. (3 impianti di Vodafone, 2 impianti Telecom, 1 impianto di Wind, 1 impianto di H3G).

6.6 Aree di proprietà pubblica

Tra i criteri da utilizzare per l'individuazione dei siti preferenziali ai fini della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, vanno preferite quelle aree non comprese in ambiti incompatibili o sottoposte a vincolo che risultino di proprietà comunale o comunque di proprietà pubblica che siano ritenute idonee.

7. LIVELLO INTENSITA' CAMPO ELETTROMAGNETICO

7.1 Descrizione dell'area di Analisi e siti presenti nel Catasto Regionale

In questo capitolo si illustra l'attività svolta all'interno del territorio del Comune di Breda di Piave ai fini del calcolo e della rappresentazione del livello di campo elettromagnetico sull'intera area comunale.

Per lo svolgimento dell'attività sono state utilizzate le carte tecniche regionali in scala 1:5000 e i dati degli impianti presenti nel Catasto Regionale ARPAV.

Gli impianti indicati come esistenti nelle tavole 2 e 6 sono quelli presenti a Catasto ARPAV che comprendono sia quelli realizzati che da realizzare.

In particolare le informazioni tratte dalle CTR sono state utilizzate le linee di livello ed i punti quotati al fine di costruire un modello del terreno secondo la tecnica del TIN (triangulated irregular network), gli edifici con i loro attributi di quote di piede e di gronda, le strade principali ed i confini comunali.

Il modello del terreno utilizzato permette di attribuire un valore a qualsiasi punto partendo dai dati iniziali (isolinee di livello e punti quotati) secondo un criterio di triangolazione dei dati; gli attributi del terreno nei punti noti non vengono modificati. Con questi dati e con i dati tecnici degli impianti presenti nel Catasto Regionale ARPAV è quindi possibile eseguire il calcolo del livello di intensità del campo elettromagnetico in qualsiasi punto e a qualsiasi quota sul livello del terreno.

Per la rappresentazione completa del Comune di Breda di Piave sono state considerate 11 tavole della CTR in scala 1:5000 ed in particolare le seguenti:

105081 ,105082 ,105121 ,106051 ,106052 , 106053 , 106054 , 106063 , 106091 , 106094 ,
106104 .

Dai dati del Catasto Regionale ARPAV risultano concessionati i seguenti impianti indicati con il codice del Gestore:

TW82_b Wind;
TV2357A Vodafone;
TV4184A Telecom;
TV2248C H3G;
TV3119A Vodafone;
TW83 Telecom ;
TV4173A Vodafone.

Per ciascun impianto è allegata una scheda che riporta le caratteristiche radioelettriche e strutturali dell'impianto, una o due foto, un risultato di misura considerato tipico nelle immediate circostanze dell'impianto, uno stralcio del livello di campo elettromagnetico calcolato nell'intorno dell'impianto ad una quota definita.

Ai fini dei calcoli sono stati considerati anche altri impianti che si trovano in prossimità dell'area comunale e che influiscono quindi nella determinazione del livello di campo elettromagnetico. Nello specifico , però, non sono presenti altri impianti che producono campi elettromagnetici nei pressi del confine comunale di Breda di Piave .

Le posizioni degli impianti sono riportate nella Tavola 2 denominata "Campi Elettromagnetici Area Comunale". La Tavola è in formato A0 e l'area comunale è rappresentata in scala 1:10000. All'interno della tavola sono riportati anche i confini comunali, gli edifici, il territorio comunale e le mappe di campo elettromagnetico.

Per quanto riguarda gli edifici è stata svolta un'analisi per individuare quello più alto rispetto al terreno; l'analisi ha individuato un edificio con quota pari a 12.8 metri .

7.2 Calcolo del livello di campo elettromagnetico

Il calcolo del livello di intensità del campo elettromagnetico è stato svolto considerando tutti gli impianti elencati al capitolo precedente ed alla quote di 2, 7, 12.8 e 14.8 metri sul livello del terreno ovvero a quote a partire da 2 metri incrementate di 5 metri fino all'altezza dell'edificio più alto presente nel comune incrementata di 2 metri. Il passo di calcolo in questa fase è stato fissato a 5 metri.

La rappresentazione dei livelli di intensità del campo elettromagnetico è stata eseguita con mappe di campo dove l'intensità del livello di campo è associata ad un particolare colore. La sovrapposizione di tutte le mappe di campo è riportata nella Tavola 2; questo al fine di definire l'area dove eseguire calcoli con maggior livello di dettaglio.

7.3 Aree di dettaglio

Al fine di meglio verificare la rispondenza dei livelli di intensità di campo elettromagnetico sono state condotte alcune analisi di dettaglio nell'intorno delle aree dove sono presenti gli impianti di telefonia mobile. In particolare nel territorio comunale di Breda di Piave sono state identificate cinque aree . In ciascuna area sono stati ricalcolati i valori di intensità del campo elettromagnetico questa volta con una definizione di 1 metro e a quote variabili in funzione dell'altezza maggiore degli edifici all'interno delle aree . In particolare :

- area di dettaglio 1 in prossimità degli impianti Wind cod.TW82_b, Vodafone cod. TV2357A , Telecom cod. TV4184A , il calcolo è stato eseguito alle quote di 2 , 7.30 e 9.30metri ;
- area di dettaglio 2 in prossimità dell'impianto H3G cod.TV2248C , il calcolo è stato eseguito alle quote di 2 , 6.6 e 8.6 metri ;
- area di dettaglio 3 in prossimità dell'impianto Vodafone cod.TV3119A , il calcolo è stato eseguito alle quote di 2, 7, 12.80 e 14.80 metri ;
- area di dettaglio 4 in prossimità dell' impianto Telecom cod. TW83 , il calcolo è stato eseguito alle quote di 2, 7.6 e 9.60 metri ;
- area di dettaglio 5 in prossimità degli impianti e Vodafone cod.TV4173A , il calcolo è stato eseguito alle quote di 2, 7 , 8.8 e 10.8 metri .

Le mappe di campo così calcolate sono riportate nelle tavole 3a e 3b "Campi Elettromagnetici Area Dettaglio" in formato A0.

7.4 Punti di misura

In fase di sopralluogo sono state eseguite alcune misure in prossimità degli impianti attivi; la posizione di tali punti è riportata nella Tavola 4 dove gli stessi sono rappresentati con gradazioni di colore che seguono la stessa tavolozza utilizzata per le stime di campo elettromagnetico.

7.5 Conclusioni

Dai valori di campo elettromagnetico calcolati nello stato di fatto si nota come il livello di campo elettromagnetico nei luoghi con presenza di persone risulti sempre inferiore ai limiti di legge (6V/m).

Anche i dati di misura confermano questo dato in quanto non sono mai stati misurati valori di intensità superiore a 0.47V/m.

I calcoli eseguiti nello stato di progetto hanno evidenziato valori di campo elettromagnetico comunque sempre inferiori ai limiti ed in particolare mai superiori a 2,65 V/m .

8. ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

E' stato elaborato il piano di settore con l'intento di perseguire le finalità di una migliore organizzazione degli impianti di telefonia mobile:

- assicurare il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
- la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione.

Nella redazione del Piano di Settore sono stati oggetto di valutazione:

- piani e programmi di sviluppo della rete da parte dei gestori e gli elementi di carattere strategico utili alla realizzazione dell'intervento;
- l'eventuale presenza di situazioni che evidenzino il superamento o la prossimità dei limiti del valore di campo;
- le interazioni potenziali con il sistema territoriale in relazione alla tipologia di insediamento, alle attività e ai piani vigenti;
- i siti prescelti rispetto al bacino di utenza servito e alla presenza di condizioni che possano oggettivamente favorire la localizzazione.

Oltre alla definizione di una specifica normativa che regola la materia, nell'elaborazione della parte progettuale del Piano di Settore sono stati evidenziati nelle cartografie:

- le aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari (attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza agli anziani, ai malati ed ai disabili) e le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali (D.Lgs. 42/2004), ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere;
- la rimanente parte del territorio comunale considerata neutra in quanto in essa non sono presenti vincoli o limitazioni ma la quale non dimostra comunque una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

8.1 Localizzazioni incompatibili

Le localizzazioni incompatibili, come definite nel presente piano di localizzazione sono state suddivise in due classi:

- le localizzazioni incompatibili;
- le localizzazioni incompatibili con possibilità di deroga previa approvazione dell'ente competente.

La prima classe comprende gli edifici e le relative pertinenze destinati ad asili nido, scuole, attrezzature per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia, attrezzature per l'assistenza agli anziani, attrezzature per l'assistenza ai disabili, ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza che nelle analisi erano state raggruppate sotto la voce "aree con destinazioni di interesse pubblico-localizzazioni incompatibili". In queste zone la localizzazione degli impianti è vietata e non sono possibili deroghe e autorizzazioni in deroga come invece è previsto in altre situazioni.

La seconda classe riguardante le localizzazioni incompatibili raggruppa tutte le aree già classificate nelle analisi come "Aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale" quali:

- le aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- i siti di importanza comunitaria (SIC) le zone di protezione speciale (ZPS) della rete natura 2000;
- della rete natura 2000 ai sensi della Direttiva CEE 79/409;
- i Parchi e le Riserve naturali;
- le aree tutelate dal Piano Regolatore Generale Comunale.

e le "Aree sottoposte a vincoli di tipo storico-architettonico-culturale":

- i Centri storici;
- gli ambiti e gli edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- le aree di interesse archeologico, i castelli e l'archeologia industriale.

Su queste aree, per ragioni di salvaguardia delle peculiarità di tipo ambientale, paesaggistico e monumentale la possibilità di realizzare nuovi impianti per la telefonia mobile deve essere preventivamente autorizzata dall'organo competente per la tutela dell'area/edificio e dovrà comunque essere posta particolare cura nella progettazione degli impianti adottando anche specifiche e puntuali soluzioni tecniche.

8.2 Siti idonei

Una volta definiti quelli che sono i siti incompatibili si è proceduto all'individuazione dei siti idonei, ovvero di quelli deputati alla localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile. Vanno considerati tra i siti idonei per l'installazione di nuovi impianti:

- le aree per servizi tecnologici già individuate dai PRGC e sulle proprietà comunali o pubbliche ritenute idonee;
- in contesti non urbanizzati, nei pressi di infrastrutture esistenti (es. grandi arterie di trasporto o linee elettriche).

Inoltre l'individuazione dei siti idonei e la tipologia d'impianto da realizzare è avvenuta prendendo in esame anche i seguenti parametri:

- il programma di sviluppo della rete, presentato dai singoli gestori con la richiesta di nuove aree di ricerca per la localizzazione di nuovi ITM;
- le aree che risultano già di proprietà comunale;
- la minimizzazione delle esposizioni a campi elettromagnetici della popolazione residente;
- la ricerca di un sito che consenta un efficace inserimento, a livello paesaggistico, del nuovo impianto.

Quali siti idonei sono stati considerati solo quelli conformi ai programmi di sviluppo dei gestori della telefonia. Per la definizione di questi siti si è partiti dalle richieste presentate dai gestori attraverso i relativi programmi di sviluppo e sono stati individuati i siti che:

- sono compatibili con la richiesta presentata;
- garantiscono una efficiente copertura del territorio comunale;
- sono, prioritariamente, di proprietà comunale o pubblica e quindi cumulano i vantaggi dell'immediata disponibilità dell'area al ritorno economico per l'ente;
- sono compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

8.3 Territorio neutro

Con questo termine viene intesa tutta la parte rimanente del territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Questa categoria è stata poi suddivisa in tre sottoclassi:

- territorio neutro tutelato dal PRG vigente al fine di evidenziare quelle parti del territorio che non rientrano tra quelle tutelate per legge (vincoli di tipo ambientale o storico-culturali), ma che l'amministrazione attraverso gli strumenti di pianificazione locale ha deciso comunque di tutelare;

- territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati
- territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.

La prima riguarda la parte del territorio comunale che nei PRG trova sua individuazione e delimitazione in virtù delle proprie specifiche caratteristiche naturali piuttosto che storico-culturali. Questo comporta anche uno specifico regime giuridico delle aree attraverso l'introduzione nello strumento urbanistico di meccanismi di salvaguardia, tutela e valorizzazione.

La seconda si riferisce alle zone che nei PRG hanno una destinazione di tipo residenziale di completamento (aree già edificate), di espansione con intervento edilizio diretto (aree solo parzialmente edificate ove è possibile costruire partendo dal progetto edilizio) e di espansione soggette a strumento preventivo (aree libere o quasi completamente libere per le quali è necessario predisporre un progetto urbanistico di piano attuativo. Unitamente alle zone residenziali in questa sottoclasse rientrano le diverse aree a servizi (amministrativi, culturali, sociali, etc.) ad esclusione di quelle già considerate incompatibili (scuole, case di riposo, etc.) e quelle con destinazione di tipo produttivo (artigianale e industriale). Quest'ultime sono state prese in considerazione solo nei casi in cui rientrino all'interno dei perimetri dei centri abitati e quindi si pongano in una situazione di potenziale conflitto rispetto alle destinazioni residenziali ed a servizi

L'ultima sottoclasse comprende la rimanente parte del territorio comunale a destinazione agricola che non sia interessata da particolari vincoli o limitazioni, come precedentemente descritti, e le zone ed attività produttive isolate e distinte dai principali centri e nuclei abitati.